

**DETERMINAZIONE N. APC/46**

**DEL 28 SETTEMBRE 2022**

**SERVIZIO:** Emergenze di protezione civile e Centro Funzionale

**UFFICIO:** Ufficio idrologia, idrografico, mareografico

**OGGETTO:** Convenzione ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e dell'art.5, comma 6, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i.. Approvazione testo della Convenzione ed allegato tecnico.

**IL DIRETTORE  
DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** l'art.15 comma 1 della Legge n.241/1990 rubricato "Accordi tra Pubbliche Amministrazioni", sulla base del quale "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

**VISTO** l'art. 5, comma 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) che recita:

*"Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";*

**VISTO** il D.lgs. n. 112 del 31.03.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che attribuisce alle Regioni funzioni e compiti operativi in materia di Territorio, Ambiente, Infrastrutture e in particolare di Risorse Idriche e Difesa del suolo e Protezione civile, disponendo all'art. 92 il riordino, tra gli altri, del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (DSTN) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il trasferimento dei relativi uffici periferici presso le strutture operative regionali competenti in materia, e all'art. 110 il riordino degli organi dell'ANPA;

**VISTO** l'art.7 della Direttiva 2007/60/CE che, ai fini del coordinamento dell'applicazione delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, rimanda all'adozione di misure appropriate, "mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni...";

**ATTESO** che in data 31 marzo 2001 è stato sancito un Accordo tra il Governo e le Regioni finalizzato a garantire l'unitarietà di bacino nell'attuazione del sopra citato art. 92, comma 4, del D.lgs. 112/98, il quale prevedeva la stipula di accordi tra le Regioni territorialmente interessate, per garantire il funzionamento delle reti di telerilevamento e la trasmissione dei dati agli organi statali e regionali competenti in materia;

**VISTO** l'art. 21 comma 1 del D.lgs. n.1 del 02/01/2018 (Codice della Protezione Civile), entrato in vigore il 6 febbraio 2018, secondo il quale "Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla



*base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza”;*

**VISTO** il comma 3 del succitato articolo 21 laddove si stabilisce che “*Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza*”;

**CONSIDERATO** che il D.lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” prevede, al comma 2 dell’art. 17 “Sistemi di allertamento”, che il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale siano assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali e utilizzando le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza;

**PREMESSO CHE:**

- in data 13 luglio 2016 è stato istituito, mediante la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa interistituzionale, l’Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici per il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, che costituisce un innovativo approccio partecipativo per la gestione sostenibile della risorsa idrica, attraverso la condivisione delle informazioni, la concertazione con gli attori territoriali e nazionali e la programmazione strategica a livello distrettuale;
- l’Osservatorio distrettuale permanente per gli utilizzi idrici costituisce misura di piano ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e delle norme di recepimento italiane;
- tra i sottoscrittori del menzionato Protocollo di Intesa figurano anche le Parti firmatarie della Convenzione in oggetto;
- la Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, dell’Asse 2 – Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse, del Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” del PIANO OPERATIVO AMBIENTE (di seguito indicato come POA) è dedicata al finanziamento con il Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014–2020 (FSC 2014–2020) di alcune misure dei Piani di Gestione delle Acque, quelle cioè volte a colmare specifiche criticità in materia di monitoraggio qualitativo e contestualmente ad approfondire gli aspetti legati ai dati quantitativi della risorsa;
- tali misure potranno consentire di colmare ulteriormente il *gap* conoscitivo a livello distrettuale e nazionale e di sanare alcune delle criticità che la Commissione Europea ha messo in evidenza nella valutazione compiuta dal 2012 sui Piani di Gestione;
- l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale in base alle norme vigenti ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle sopresse Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex L. 183/89;
- l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale concorre alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali–quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera e al risanamento del litorale in riferimento agli artt. 53, 54 e 65 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la DGR della Regione Abruzzo n. 822 del 13 dicembre 2021 ‘Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex art. 6 e 19 della Legge Regionale Abruzzo n. 46 del



20.12.2019 e s.m.i' prevede, all'interno del Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale, l'Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico, che ha inglobato al suo interno le responsabilità del Servizio Idrografico Mareografico quali la misura di portata dei corsi d'acqua e la manutenzione delle stazioni di misura;

**RITENUTO** di dover adottare il documento “*Convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.*” (Allegato A) nonché i documenti “*Allegato Tecnico*” (Allegato B) e “*Allegato Gestionale*” (Allegato C);

**VISTA** la L.R. 20/12/2019 n.46 recante “*Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*”;

dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

### **DETERMINA**

**per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue:**

- di approvare il documento “*Convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.*” che sotto la lettera A) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il documento “*Allegato Tecnico*”, che sotto la lettera B) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il documento “*Allegato Gestionale*”, che sotto la lettera C) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio;
- di dare adeguata pubblicità alla presente determinazione.

**Estensore**  
**Andrea Catena**  
*(firmato elettronicamente)*

**Il Responsabile dell’Ufficio**  
**Giancarlo Boscaino**  
*(firmato elettronicamente)*

**Il Dirigente del Servizio**  
**Emergenze di Protezione Civile**  
*Ing. Silvio Liberatore*

**Il Direttore dell’Agenzia**  
**Regionale di Protezione Civile**  
*Dott. Mauro Casinghini*

